

TI_GERICHTE 52.2000.103 vom 2. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.103

FR: TI_GERICHTE 52.2000.103 du 2 août 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.103 del 2 agosto 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

A norma del § 28 DirCIAP, la commessa è aggiudicata all'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il giudizio tiene conto del rapporto prezzo/prestazione. In quest'ambito, oltre al prezzo, possono essere tenuti in considerazione i seguenti criteri: qualità, termini, economicità, costi di gestione, servizio clientela, ecologia, conformità allo scopo, valore tecnico, estetica ed infrastruttura. La norma si limita a ribadire il principio sancito dall'art. 13 lett. f CIAP e ad indicare, a titolo esemplificativo, i criteri che possono entrare in linea di conto ai fini dell'aggiudicazione. Non abilita il committente a procedere all'aggiudicazione scegliendo liberamente i criteri che più gli convengono per giustificare la delibera. I criteri di aggiudicazione devono essere predeterminati in ordine della loro importanza già al momento dell'apertura del concorso (§ 14 cpv. 1 lett. i DirCIAP). Lo esige il principio della trasparenza, sancito dall'art. 1 cpv. 2 lett. c CIAP, al fine di assicurare il funzionamento di una concorrenza efficace nell'ottica di un'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie dell'ente pubblico (DTF 125 II 100 seg., consid. 7c). Attraverso la predeterminazione dei criteri di aggiudicazione e della loro importanza in sede di bando di concorso vengono definiti i limiti del potere d'apprezzamento conferito al committente in sede di aggiudicazione. Viene inoltre facilitato il controllo giurisdizionale dell'apprezzamento da parte delle autorità di ricorso. In sede di bando di concorso, il committente dispone di un ampio potere discrezionale in ordine alla preventiva determinazione dei criteri di aggiudicazione e della loro importanza. Non deve prendere in considerazione tutti i criteri elencati dal § 28 DirCIAP. Può sceglierne alcuni, tralasciarne altri, in quanto non confacenti, o menzionarne altri ancora, non elencati dalla disposizione in esame, che ritiene utili ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa. In sede di aggiudicazione, il committente deve poi attenersi ai criteri di aggiudicazione indicati dal bando ed ai fattori di ponderazione che vi ha attribuito. Non può far capo a criteri estranei o sottaciuti. Né può sovvertirne l'ordine d'importanza. Il gioco della concorrenza arrischierebbe altrimenti di venirne falsato (DTF 125 II 102).

E. 3

Nell'evenienza concreta, il bando di concorso, erroneamente impostato in base alla LApp, non indicava particolari criteri di aggiudicazione. L'unico criterio – implicito - era quello riferito al prezzo. Al di fuori di alcuni requisiti, quali l'avvenuto pagamento dei tributi e degli oneri sociali, le condizioni di gara non ponevano particolari criteri di aggiudicazione volti ad assicurare la qualità delle prestazioni messe a concorso. Non diversamente da una volontaria rinuncia a prevalersi di determinati criteri, l'omissione ha per effetto quello di

impedire al CDAM di far capo a criteri di aggiudicazione non menzionati dal bando. In particolare, non è dato al committente di avvalersi dei criteri indicati dalla decisione censurata (referenze, maestranze, copertura assicurativa) per giustificare la scelta operata e privilegiare un'offerta più onerosa di quella inoltrata dalla ricorrente. A torto reputa la delegazione consortile che la delibera in contestazione possa essere legittimata in base al criterio delle referenze per opere analoghe, rispettivamente sulla scorta del criterio riferito alla manodopera a disposizione delle ditte concorrenti. Non essendo stati preventivamente indicati dal bando di concorso, questi criteri non possono essere invocati dal committente per legittimare la scelta di un'offerta del 3,58 % più cara di quella inoltrata dalla ricorrente. Se il committente riteneva che questi criteri erano atti ad orientare la sua scelta, avrebbe dovuto preventivamente menzionarli nel bando, precisando l'importanza attribuita loro. Lo esige il principio della trasparenza. Agevole sarebbe stato ora a questo tribunale verificare se la maggior spesa sia compensata da accresciute garanzie di una prestazione qualitativamente ineccepibile.

E. 4

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda di annullamento della delibera va pertanto accolta. Deve invece essere respinta la richiesta di estromissione dell'offerta inoltrata dal _____, poiché le verifiche esperite dall'ULSA hanno dimostrato che l'impresa _____ non è in mora con il pagamento dei pubblici tributi. Gli atti vanno rinviati al CDAM affinché renda una nuova decisione sulla base delle offerte inoltrate. Considerata la minima soccombenza della ricorrente, la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del CDAM e del _____ in parti uguali. Per questi motivi, visti gli art. 6, 7, 8 CIAP; § 28 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. La delibera 30 marzo 2000 del CDAM è annullata. 1.2. Gli atti sono rinviati al CDAM per nuova decisione. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del CDAM e del _____ in ragione di metà ciascuno. 3. Le ripetibili di fr. 1'200.- sono poste a carico del CDAM e del _____ in ragione di metà ciascuno. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.